

[Investireoggi](#) » [Fisco](#)

Bonus Fiere: richieste di rimborso a partire dal 10 novembre

Con un recente decreto direttoriale, sono stati resi noti i termini e le modalità per poter richiedere il cosiddetto bonus fiere.

di [Pietro Pisello](#) , pubblicato il **26 Ottobre 2022** alle ore **09:16**



Con il decreto direttoriale 18 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha finalmente comunicato i termini e le modalità per poter richiedere il cosiddetto **bonus fiere**. Stiamo parlando del contributo, fino a 10 mila euro, delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano. Vediamo meglio di cosa si tratta e come farne domanda.

Cos'è e a chi spetta questo sconto?

Il bonus fiere è stato previsto all'articolo 25 bis del decreto Aiuti. Esso consiste in un [contributo](#)

a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano, nel periodo che va dal 16 luglio al 31 dicembre 2022. Il bonus è valido soltanto per la partecipazione agli eventi inseriti nel calendario fieristico dalla Conferenza delle regioni.

Le spese ammesse sono quelle relative:

- all'affitto degli spazi espositivi;
- ai servizi per le attività promozionali a quelle relative al trasporto;
- al noleggio di impianti;
- al personale a supporto dell'azienda.

L'incentivo può riguardare una o più manifestazioni, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario.

Bonus fiere, ecco come ottenere il rimborso

Come già detto in apertura, con il [decreto direttoriale del 18 ottobre 2022](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati resi noti i termini e le modalità per poter richiedere il cosiddetto bonus fiere. In realtà, è possibile presentare la richiesta di rimborso del **“buono fiere”** a partire dalle 12,00 del 10 novembre e fino alle ore 17,00 del 30 novembre 2022. Quest'ultimo rappresenta una sorta di voucher già assegnato con il Dd dello scorso 7 ottobre, con il quale è stato approvato l'elenco dei beneficiari e gli importi a ognuno attribuiti.

Ai fini dell'erogazione del bonus fiere – si legge nel decreto – i soggetti ai quali è stato assegnato il “buono fiere” possono presentare al Ministero un'apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito www.mise.gov.it, esclusivamente per via telematica.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

Oltre alla compilazione del relativo Modello, il richiedente deve allegare tutta una serie di documenti:

- copia del “buono fiere”;
- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti;
- ricevute di pagamento delle fatture;
- tanto altro ancora.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

Argomenti: [Altri Bonus](#), [News Fisco](#)

SULLO STESSO TEMA

